UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita tra i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

COPIA

DELIBERA DELLA GIUNTA

N^ 12 DEL 12-10-2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE BLU OLTREMARE A NIZZA PENSIERI E COLORI DELLA SARDEGNA. INDIRIZZI OPERATIVI. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di ottobre alle ore 09:30 in San Teodoro, nella sala delle riunioni presso la sede dell'Unione dei Comuni di Gallura in San Teodoro (SS), convocata con appositi avvisi scritti, si è riunita la Giunta dell'Unione, con l'intervento dei Signori:

LAI FRANCESCO	**PRESIDENTE**	**P**
MANNIRONI DOMENICO ALBERTO	**COMPONENTE**	**P**
PORCHEDDU GIUSEPPE	**COMPONENTE**	**P**
FASOLINO GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**A**

PRESENTI N. 3	**ASSENTI N.** 1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **FRANCESCO LAI** dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura. Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97, c.4, lettere a) e b) del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267, il Segretario dell'Unione: **NATALINA BAULE**

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che in data 09.10.2018 è stata presentata da parte dell'Associazione di promozione sociale Tuecolab, con sede in San Teodoro, Vico L'Avrù, snc, (C.F. 930474010918), una richiesta di contributo di € 4.300,00, per la partecipazione alla manifestazione che si terrà presso il Consolato Generale di Nizza dal 07.11.2018 al 21.11.2018, denominata "Blu Oltremare a Nizza pensieri e colori della Sardegna";

Dato atto che la predetta manifestazione vede la partecipazione anche di ulteriori associazioni presenti nel territorio dell'Unione Riviera di Gallura, tra cui le Associazioni Arteo e Musiklab Acdemy, l'Associazione Aniante-Lentini e la collaborazione del Comitato Unicef di Imperia;

Richiamato il programma presentato dalla medesima associazione;

Atteso che è volontà di questa Amministrazione valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del territorio sotto l'aspetto naturalistico ambientale, storico/culturale e artistico, favorendo nel contempo la valorizzazione delle tradizioni locali, nell'ambito di un più vasto obiettivo di promozione dello sviluppo turistico ed economico del territorio, in armonia con i principi di sostenibilità e valorizzazione dell'identità locale;

Considerato che

- l'art. 10 del vigente Statuto dell'Unione recita che: "*Fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione*."
- con deliberazione C.C. di San Teodoro n. 03 del 09.05.2007 è stato approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici;
- in particolare, agli articoli n° 23 e n° 24 vengono disciplinate le procedure di accesso per la realizzazione di manifestazioni e/o progetti e le eccezionalità per le quali l'Amministrazione può prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione;
- rientra tra le finalità dell'amministrazione migliorare la qualità dei servizi, l'offerta turistica, culturale e sportiva, le opportunità di incontro della popolazione residente e la promozione dello sviluppo economico e turistico locale anche mediante anche la realizzazione di eventi e manifestazioni;

Preso atto che le suddette associazioni non fanno parte dell'articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 195 del 02.05.1974 e della Legge n. 659 del 18.11.1981;

Rilevata la competenza istituzionale dell'Unione, ai sensi dell'art.32 del D. Lgs.267/2000, in ordine allo svolgimento di tutte le attività che promuovono lo sviluppo della propria comunità;

Considerato che:

- l'iniziativa appare meritevole di accoglimento in quanto destinata a coinvolgere Associazioni culturali del territorio;
- tra le finalità dell'amministrazione vi è quella di migliorare la qualità dei servizi, l'offerta turistica, culturale e sportiva anche mediante anche la realizzazione di eventi e manifestazioni;
- il soggetto proponente è un'Associazione culturale senza scopo di lucro e la manifestazione sopra descritta sarà organizzata, anch'essa senza finalità di lucro;
- la realizzazione di iniziative in ambito culturale rientra nei compiti istituzionali dell'Ente e le stesse rivestono interesse per la collettività;
- l'Associazione di cui sopra riesce a garantire la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione anche grazie all'erogazione del contributo dell'Unione;

Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art.118 ultimo comma della Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V, che recita "…Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"

Visto che, coerentemente con l'approccio teso a limitare la pratica delle sponsorizzazioni, a sostegno di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si pone la recente disciplina dettata dall'art. 6, comma 9, del D.L.78/ 2010 (convertito in Legge 122/2010), che prevede il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni pubbliche (compresi i Comuni) di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Verificati diversi pareri emessi da numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, segnatamente:

- Par. 1075/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: i contributi alle associazioni non sono sponsorizzazioni.

- Par. 1075/2010 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,

nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.

- Par. 160/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

- Par. 336/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Veneto: Escluso il criterio finalistico dell'attinenza o meno alle competenze dell'ente, e utilizzato al contrario un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto normativo contenuto negli atti fondamentali dell'ente, in ossequio peraltro al disposto dell'art. 3 e 13 del D.Lgs.267/2000, ritiene, conclusivamente, la Sezione che il divieto previsto dal comma 9 dell'art.6 del d.l. 78/2010 si riferisca espressamente ed esclusivamente alle spese per gli eventi che si traducano in forma contrattuale, ma nel contempo la cui finalità sia quella di promuovere l'immagine dell'Ente (in ciò caratterizzati dalla corrispettività);

- Par. 89/2013 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia e Par. 226/2013 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.

Dato atto che, non sono da ricomprendere nel limite assoluto anzidetto le contribuzioni a soggetti terzi, per iniziative di diretto sostegno di finalità sociali, esplicazione del principio di sussidiarietà, erogate sia in forma di provvedimento che in forma convenzionale, per le quali varrà il diverso limite quantitativo stabilito dal comma 8 dell'art.6 del D.L.78/2010, come sostenuto nella deliberazione 1075/2010 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti, che afferma: "In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.", dal momento che trattasi di contributi e non di sponsorizzazioni;

Appurato che, parimenti, ad avviso della Sezione, ove l'erogazione di contributi contempli una "serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale ecc…) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale" (Deliberazione Sezione Lombardia 034/2010/PAR del 22 marzo 2010), i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art. 12 della legge n. 241/90, il cui secondo comma prescrive che i "singoli provvedimenti" di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento;

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(…) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.";

Considerato che la specifica fattispecie del contributo richiesto dall'Associazione si inserisce perfettamente nella casistica ampiamente trattata nelle due sentenze sopra citate, in quanto, per le caratteristiche prevalentemente turistiche sul quale poggia quasi interamente l'indotto dell'economia e del territorio, si rende necessario incentivare il turismo ed allargare il più possibile il numero delle presenze di visitatori offrendo loro un'alta qualità dei servizi e iniziative culturali e manifestazioni atte a contribuire all'accrescimento, alla valorizzazione e alla diffusione dell'immagine del territorio;

Ritenuto pertanto che il contributo richiesto dall'Associazione non rientri nei limiti di cui all'articolo 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto le iniziative dell'associazione rientrano nei compiti dell'Ente nell'interesse della sua collettività e della sua economia;

Vista la legge n. 241/90 ed in particolare l'art. 12 il quale stabilisce che: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi,

Ritenuto di

- poter accogliere la richiesta di contributo presentata dall'Associazione Culturale Tuecolab*,* in quanto gli eventi proposti sono ritenuti coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Unione e l'iniziativa che si intende supportare si pone in termini strumentali al perseguimento degli interessi della comunità amministrata;
- dover assegnare le relative risorse, pari ad € 2.000,00,00, a valere sul Cap. 240, del bilancio 2018;
- dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per la predisposizione degli atti finalizzati all'erogazione del contributo straordinario in argomento e con le modalità previste dal citato Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici;

Richiamato/i

- il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con deliberazione C.C. del Comune di San Teodoro, n. 03 del 09.05.2007;
- in particolare, gli articoli n° 23 e n° 24 del predetto regolamento, con i quali vengono disciplinate le procedure di accesso per la realizzazione di manifestazioni e/o progetti e le eccezionalità per le quali l'Amministrazione Comunale può prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione;

Ritenuto pertanto opportuno concedere all'Associazione un contributo economico di € 2.000,00 per la realizzazione del programma di promozione e delle manifestazioni che si terranno presso il Consolato Generale di Nizza dal 07.11.2018 al 21.11.2018;

Preso atto che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata e che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per accadimenti che dovessero verificarsi durante gli eventi sopra menzionati;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs.n.118/2011;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 09.05.2007;
- il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

Di approvare, per le motivazioni e finalità espresse in premessa, il programma della manifestazione presentato dall'Associazione di promozione sociale Tuecolab, con sede in San Teodoro, Vico L'Avrù, snc, (C.F. 930474010918), che si terrà presso il Consolato Generale di Nizza dal 07.11.2018 al 21.11.2018, denominata "Blu Oltremare a Nizza pensieri e colori della Sardegna";

Di concedere il patrocinio all' iniziativa così come riportato nello schema in premessa;

Di concedere all'Associazione di promozione sociale Tuecolab un contributo, pari a € 2.000,00, per la realizzazione e coordinamento della manifestazione in oggetto**;**

Di assegnare le risorse complessive pari a € 2.000,00 che finanziano il cap. 240, al Responsabile del Amministrativa per la predisposizione degli atti finalizzati all'erogazione del contributo a favore della medesima Associazione;

Di incaricare il responsabile del servizio ad impegnare ed erogare a mezzo di idonea determina l'importo concesso con le seguenti gradualità:

a) il 50% del contributo concesso pari ad € 1.000,00 a titolo di anticipazione del contributo;

b) il restante 50% del contributo concesso pari ad € 1.000,00, dopo la presentazione di tutte le pezze giustificative e di ogni altro documento o dichiarazione richiesto dagli uffici competenti;

Di dare atto che l'Amministrazione potrà comunque interrompere l'erogazione del contributo ed eventualmente richiedere il rimborso di quanto già versato, qualora le pezze giustificative delle spese non fossero ritenute idonee o congrue alle disposizioni di cui al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 09.05.2007;

Di dare atto che la concessione dei contributi di cui al presente atto è coerente con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente e le iniziative supportate si pongono in termini strumentali al perseguimento degli interessi della comunità amministrata;

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° comma, dell' art.134 del D.Lgs.267/2000.

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
Dalla residenza dell'Unione, 12-10-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to GABRIELE PASELLA

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Dalla residenza dell'Unione, 12-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Gianluca Cocco

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE	Il SEGRETARIO
F.to FRANCESCO LAI	**F.to NATALINA BAULE**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. 267/00)

Dalla residenza dell'Unione, 12-10-2018

Il SEGRETARIO

F.to NATALINA BAULE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni dal 19/10/2018 al 03/11/2018 .

Il SEGRETARIO

F.to NATALINA BAULE